

STATUTO

Titolo I°

Della costituzione, sede, durata e oggetto della Società

Art.1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata "**CONEROBUS S.P.A., SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ INTERCOMUNALE**".

Art.2 – Sede Sociale

1. La Società ha la sede sociale nel comune di Ancona. Essa può istituire o sopprimere in Italia, e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, depositi, recapiti ed uffici distaccati.

2. La direzione della Società può essere fissata anche fuori della sede sociale

Art.3 – Durata della società

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

2. La proroga della durata della Società deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 – Oggetto Sociale

1. La Società, in conformità agli articoli 14 e 22 legge 8 giugno 1990, n.142 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

2. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento della spesa pubblica e delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

3. Per i servizi accessori alla attività sociale di cui al primo comma, si intendono i seguenti:

a) l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;

b) il noleggio di autoveicoli;

c) l'attività di gestione e promozione turistica;

d) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;

e) la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;

f) l'assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali impianti a fune, scale mobili, tappeti mobili, e simili, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, metropolitane e simili;

g) la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;

h) la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale;

i) locazione o commercializzazione di spazi pubblicitari.

4. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate o collegate; la Società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in Società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purché nel rispetto dell'art.2361 del codice civile e senza che ciò comporti sollecitazioni al pubblico.

5. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di amministrazione utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto la osservanza dell'art.11, terzo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successivi provvedimenti di attuazione.

6. E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art.106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

7. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre aziende o Società fornitrici di servizi pubblici.

8. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extra urbano.

Titolo II°

Del capitale sociale e delle azioni

Art.5 – Capitale sociale e azioni

1. Il capitale sociale è di 5.090.925,00 (cinque milioni novantamila novecentoventicinque virgola zero zero) ed è rappresentato da 2.581.429 (due milioni cinquecentoottantunomila quattrocentoventinove) azioni ordinarie del valore nominale di un Euro e da n. 2.509.496 (due milioni cinquecentonovemila quattrocentonovantasei) azioni del valore nominale di un Euro privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società.

2. Le azioni privilegiate di cui sopra hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art.2365 del codice civile; esse attribuiscono al suo possessore il diritto a ricevere, in via prioritaria rispetto alle altre categorie di azioni:

a) in caso di distribuzione di utili, un dividendo almeno pari al 5% (cinque per cento) del valore nominale delle azioni privilegiate possedute, salvo maggior dividendo attribuito a tutte le azioni in circolazione;

b) in caso di scioglimento della Società, il rimborso del capitale spettante alle singole azioni.

3. La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto capitale sono infruttiferi e non comportano obbligo di restituzione per la Società, salvo apposita deliberazione assembleare da prendersi con le modalità dell'art.2445 del codice civile. Nel caso in cui i soci effettuino versamenti a titolo di mutuo o di finanziamento per necessità gestionali, sulle somme versate sarà riconosciuto un tasso di interesse, non inferiore al tasso legale, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 bis - Clausola di prelazione

1. Il presente articolo prevede e disciplina, anche ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, il diritto di prelazione, in favore dei soci, rispetto al trasferimento, totale o parziale, delle azioni da parte di altro socio.

2. Il socio che intende trasferire totalmente o parzialmente le proprie azioni deve preventivamente offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante apposita comunicazione, ferma restando l'osservanza delle previsioni della normativa in materia di società a partecipazione pubblica nel caso di soci alienanti a cui tali previsioni si applichino.

3. La comunicazione di vendita deve contenere il numero delle azioni da alienare, le condizioni offerte al terzo, in particolare con riguardo al prezzo, nonché le generalità di tale terzo potenziale acquirente e deve essere inviata all'organo amministrativo il quale, prontamente, e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà interpellare i soci se intendono rendersi acquirenti delle azioni offerte.

4. I contenuti della comunicazione di vendita, come indicati nel comma che precede, sono definiti, per il caso di soci alienanti tenuti all'applicazione della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base degli esiti di apposita procedura di consultazione del mercato, conforme ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, da consegnarsi alle Poste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e da inviarsi, nello stesso termine, anche all'organo amministrativo.

6. Nella informazione suddetta il socio dovrà altresì dichiarare la propria disponibilità, o meno, a rilevare le azioni per le quali non dovesse essere esercitata la prelazione.

7. In caso di accettazione dell'offerta da parte di più soci, a ciascuno di essi è attribuito un numero di azioni proporzionale al rispettivo possesso azionario, salvo che non si accordino diversamente per il riparto fra loro.

8. Entro i 10 giorni successivi al termine dei 30 giorni con-cessi ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente deve comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno l'ammontare delle azioni inopstate ai soci che hanno dichiarato la propria disponibilità al loro acquisto, affinché i soci medesimi possano comunicare, entro il termine dei successivi 10 giorni, la propria volontà di acquistare.

9. Trascorso questo ultimo termine, il socio offerente potrà cedere a terzi le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione, purché il trasferimento avvenga entro 3 mesi successivi, al prezzo e alle condizioni originariamente indicate, altrimenti l'offerta in prelazione per tali azioni dovrà essere ripetuta.

10. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la vendita dei diritti di opzione.

11. La procedura di cui alle precedenti disposizioni non sarà necessaria se l'offerta è fatta in sede di assemblea alla presenza di tutti i soci e contestualmente questi rinuncino alla prelazione o la esercitino.

12. Nel caso di accettazione dell'offerta, le azioni sono alienate ai soci accettanti al prezzo e alle condizioni indicate nella comunicazione di offerta in prelazione, entro 3 mesi dalla data di accettazione.

13. Per il caso diverso da quello regolato dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed in ipotesi di disaccordo sul prezzo delle azioni offerte, deciderà un collegio peritale composto di tre membri, uno nominato dall'alienante, uno dagli acquirenti in prelazione, il terzo di intesa tra i due periti così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Art.6 – Aumenti di capitale e versamenti

1. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea nei modi e nelle forme che questa riterrà, ai fini della gestione sociale, più opportuni e convenienti anche per l'osservanza di specifiche norme alle quali la Società sia tenuta ad ottemperare.

2. L'assemblea può deliberare l'aumento di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge, e in particolare l'emissione di azioni privilegiate aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti al momento dell'emissione.

3. I versamenti sugli aumenti di capitale devono essere effettuati per almeno il 25 per cento all'atto della sottoscrizione e per il residuo su richiesta dell'organo amministrativo e secondo le modalità da questo fissate.

4. Sui ritardati pagamenti decorrerà l'interesse di mora pari al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione, maggiorato nella misura, comunque non superiore al 3% (tre per cento), che il Consiglio determinerà di volta in volta; fermo ogni altro provvedimento disposto dalla legge nei confronti del socio ritardatario nei pagamenti, e ferma la responsabilità dei cedenti e giranti di azioni non liberate

Art.7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Esse sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea, salve le limitazioni che dovessero essere fissate per eventuali categorie di azioni, diverse dalle ordinarie.

Art.8 – Possesso azioni ed elezione domicilio

1. Il possesso delle azioni porta in pieno diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro soci.

Titolo III° Della Assemblea

Art.9 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. La assemblea è di regola convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione; essa comunque deve essere convocata nel territorio della Repubblica Italiana.

3. Le assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art.10 – Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. e quante altre volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal Collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca gli Amministratori;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori;
- d) autorizza gli Amministratori, se del caso, allo svolgimento di attività concorrenti;
- e) nomina e revoca i componenti del Collegio sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
- f) fissa il compenso dei componenti del Collegio sindacale;
- g) nomina e revoca il revisore contabile o la società di revisione per il controllo contabile ed eventuali altre funzioni di sua competenza;
- h) fissa il compenso del revisore contabile o della società di revisione;
- i) delibera in ordine all'esercizio della azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori, i Direttori generali e le società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni sulle dette azioni;
- j) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- l) delibera, ex art.2446, comma 1 del codice civile. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea

Art.11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione della società;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) sulle proposte di ammissione a concordato fallimentare, a concordato preventivo e alla amministrazione controllata.
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria può delegare, con apposita deliberazione, la propria competenza all'organo amministrativo nelle ipotesi di aumento di capitale sociale e di emissione di obbligazioni convertibili, nel rispetto delle norme previste rispettivamente dall'art.2443 del codice civile e dall'art.2420-ter del codice civile, e nei casi di cui al punto d) del comma precedente.

Art.12 – Convocazione della assemblea

1.L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare mediante avviso da spedire a ciascun socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art.13 - Partecipazione e rappresentanza nella assemblea

1. Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto a voto i quali, ancorché già iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Il socio può farsi rappresentare, salvo quanto previsto dall'art.2372 del codice civile, mediante semplice delega scritta. La delega può essere apposta anche in calce al biglietto di ammissione.

3. La stessa persona non può rappresentare per delega in assemblea più di un socio.

Art.14 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, salvo che non venga nominato un apposito presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. E' compito del Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto all'art.16.

4. Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente della assemblea; salvo che avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali sono fatte a scheda segreta.

5. L'assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori, con votazione palese.

Art.15 - Deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti; in entrambi i casi essa delibera a maggioranza assoluta delle azioni rappresentate e aventi diritto al voto.

2. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Art.16 – Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Su richiesta dei soci, nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Le copie e gli estratti di questi verbali che debbono essere prodotti in giudizio od altrove saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci e da un membro del Consiglio.

4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio

5. Tutti i verbali delle assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Titolo IV

Del Consiglio di amministrazione

Art.17 - Composizione del Consiglio, nomina e revoca degli Amministratori

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni di legge.

2. Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di Enti Pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società e di al-

meno tre consiglieri di amministrazione. La nomina e la revoca dei suddetti Amministratori è regolata dall'art 2449 del codice civile.

3. Ove per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito procedersi alla esecuzione degli adempimenti per la nomina dei nuovi Amministratori.

4. Gli Amministratori devono essere scelti tra persone dotate di particolari cognizioni tecniche e di esperienza professionale e/o imprenditoriale in materia di trasporti e/o Società commerciali.

Art.18 - Presidenza e segreteria del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto l'assemblea e fatto salvo quanto disposto nel precedente art.17, elegge tra i suoi membri un Presidente; elegge inoltre un vice Presidente, che rimarrà in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato.

2. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente, e in difetto, l'Amministratore più anziano di età.

Art.19 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di amministrazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda sia dalla direzione generale, sia da tre membri del Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.

2. Di regola la convocazione sarà fatta almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza. In caso di urgenza questo termine potrà essere ridotto a due giorni. In tal caso gli inviti dovranno essere diramati telegraficamente oppure mediante telefax.

3. Il Consiglio si raduna almeno una volta al bimestre.

Art.20 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purché nel territorio italiano.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni saranno constatate in processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, verranno firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio, all'uopo delegato di volta in volta, e dal segretario o da chi lo sostituisce.

4. Gli estratti dei verbali, firmati dal Presidente e dal segretario o da coloro che ne fanno le veci fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

Art.21 - Poteri del Consiglio di amministrazione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale senza alcuna limitazione e distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, da scegliersi tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

3. Il Consiglio di amministrazione potrà nominare Direttori, Procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi.

4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, purché senza fine di collocamento, di fare operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro Ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti o ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

5. Il Consiglio delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

6. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere deliberazioni concernenti la istituzione o soppressione di sedi secondarie; la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale.

Il trasferimento di dette deliberazioni al Consiglio di Amministrazione non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art.22 - Rappresentanza e firma sociale

1. La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione

ed al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri e le relative remunerazioni.

Art.23 - Compensi e rimborsi spese agli Amministratori

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni.
2. L'assemblea delibera il compenso annuo per il Consiglio di amministrazione e per il Comitato esecutivo, se nominato. Tale compenso resterà invariato fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea medesima.

Art.24 - Responsabilità degli Amministratori

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
La responsabilità degli Amministratori è regolata dalle norme di legge.
2. Le azioni che si volessero esercitare contro gli Amministratori, per violazioni di norme legislative, statutarie e regolamentari che abbiano arrecato danno alla Società, competono esclusivamente all'assemblea dei soci che ne potrà deliberare l'esercizio nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge.
3. Ai sensi dell'art.11, comma 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.472, e sue eventuali successive modificazioni, la Società potrà deliberare la assunzione a proprio carico delle responsabilità patrimoniali derivanti agli Amministratori per violazione di norme fiscali, fissandone limiti e modalità.

Titolo V

Del Collegio sindacale

Art.25 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente
2. Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti Pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione del Presidente del Collegio sindacale della Società, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 e dell'art.2450 del codice civile.
3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
5. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'assemblea dei soci può affidare il controllo contabile al collegio sindacale in sede di conferimento periodico dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile. Diversamente, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett. g), dello statuto sociale.

Titolo VI

Del bilancio e degli utili

Art.26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.27 - Bilancio d'esercizio

1. Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art.2423 e seguenti del codice civile, unitamente alla relazione sulla gestione ex art.2428 del codice civile.

Art.28 - Destinazione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio è ripartito nel modo seguente:
 - a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) una quota che viene proposta dal Consiglio di amministrazione, e che non deve essere inferiore al 10% (dieci per cento), da assegnarsi ad un fondo riserva statutario finché questo non abbia raggiunto la misura del 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
 - c) il rimanente ai soci in proporzione all'ammontare delle rispettive azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea con la quale tutto o parte degli utili sia destinata alla riserva straordinaria o ad altre destinazioni.

Art.29 - Dividendi

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della Società nel termine fissato dall'assemblea, o presso altre casse indicate dall'assemblea stessa.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Titolo VII

Dello scioglimento e della liquidazione

Art.30 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni degli artt. 2449 e seguenti del codice civile.

Titolo VIII
Delle disposizioni finali

Art.31 - Controversie - Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale di tempo in tempo vigente e il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art.816 e ss.) e delle disposizioni degli artt.34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825, commi 2 e 3 c.p.c.

Art.32 - Competenza esclusiva

1. Qualora le controversie di cui agli articoli che precedono, nonché qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non debbano essere decise da arbitri, esse saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.33 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

FIRMATO: ITALO D'ANGELO - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)